

Comunicata ai Capigruppo  
consigliari il  
Prot. n°

comunicata al Sig.  
Prefetto il  
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N 125 delibera*

*Data 11-09-2018*

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 DA INSERIRE NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEXENZA DEL PERSONALE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 6, COMMA 3, DEL D. LGS. 165/2001**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **12:00**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALOMBINI FILIPPO	SINDACO	P
MARSICOLA AZELIO	ASSESSORE	A
LETTERA VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**Premesso che:**

- con deliberazione n.26 del 30/06/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione n. 27 del 30/06/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**Rilevato:**

- che è entrato in vigore dal 22 giugno 2017 il Nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, decreto Legislativo 25 maggio 2017, n° 75, la così detta legge Madia, che integra e modifica il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- che il decreto tende al superamento della “Dotazione Organica”, attraverso il nuovo strumento del "Piano triennale dei fabbisogni" e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
- che il nuovo Piano triennale previsto dovrà contenere dei precisi vincoli finanziari inerenti le disponibilità delle risorse e degli effettivi bisogni della Pubblica Amministrazione;

**Richiamato** in particolare l'art. 170 del Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23 giugno 2001, n° 118 e introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n° 126, che introduce e illustra il Documento Unico di programmazione (DUP) strumento propedeutico per l'approvazione del Bilancio triennale di Previsione, suddiviso in due sezioni una strategica e l'altra operativa;

**Considerato che:**

- il piano del fabbisogno prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale, e che lo stesso deve essere approvato ogni anno ed avere una valenza triennale e che, altresì, lo stesso continua ad essere un allegato al DUP in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizzano il DUP stesso.

- che in assenza delle istruzioni ministeriali previste dalla riforma “Madia” il contenuto del piano relativo al fabbisogno del personale continuerà ad essere analogo a quello degli anni precedenti;

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- che gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000 fissano per gli Enti Locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescrivendo come obiettivo finale, la riduzione programmata della spesa di personale;

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, testualmente recita:

“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad

avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esuberante e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.)

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.”

- con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti locali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

- l'art.151 TUEL ha rafforzato il ruolo della programmazione, prevedendo la compilazione di un unico documento di programmazione, precisando che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

- all'interno della sezione operativa è prevista la programmazione del personale, precedentemente inserita quale documento separato ed allegato al bilancio di previsione, la quale precede l'approvazione del bilancio;

- si rende necessario inserire la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 nella relativa parte del DUP che è il documento contenente tutte le informazioni riguardanti sia la modifica della dotazione organica che il fabbisogno del personale 2018 che si intende acquisire, nonché gli altri elementi richiesti dalla normativa per la corretta programmazione del personale;

**Ritenuto** necessario verificare il rispetto dei vincoli assunzionali anche alla luce della nuova normativa di recente entrata in vigore Legge n. 114 del 11/08/2014 che all'art. 3, comma 5-bis dispone: “Dopo il comma 557 ter dell'art. 1 L.296/2006 è inserito il seguente 557-quater. Ai

fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

**Vista** la Legge di stabilità 2016 ( Legge n. 208 del 28.12.2015) che prevede che gli Enti Locali dovranno contenere di anno in anno la spesa del personale rispetto alla media sopra citata, che diventa un riferimento temporale contestualmente qualificato come “non dinamico” ( a scorrimento) bensì fisso ed invariabile riferito al triennio 2011-2013, in ragione della natura particolarmente stringente dei vincoli assunzionali e di spesa vigenti in quel periodo. In particolare viene considerata la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali basati su assenze temporanee dal lavoro quali aspettative, maternità, riduzione da tempo pieno a tempo parziale ecc... , ed eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, nel delineato contesto, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dell'Ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento.

**Considerato** che l'entità della riduzione della spesa del personale è lasciata alla libera determinazione degli Enti i quali hanno piena facoltà sul “quanto” ridurre la spesa del personale. Interpretazione questa confermata da diverse fonti ( Ministero dell'Interno nota del 12 marzo 2007, parere n. 5 del 28 giugno 2007 sezione regionale di controllo Piemonte), per cui la riduzione della spesa del personale è demandato all'autonoma determinazione della singola amministrazione, pertanto, gli Enti hanno il dovere di contenere la spesa di personale, disponendo della facoltà di stabilire come operare questo fine.

**Dato atto** che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Finanziario redatta e trasmessa dallo stesso ai sensi dell'art. 31, commi 20 e 20 bis della Legge n° 183 del 2011.

**Considerato** che negli anni 2016, 2017 e 2018 sono intervenute le seguenti cessazioni:

1. Alla data del 24/08/2016 cessazione di n. 2 dipendenti Comunali Categoria giuridica “C1 e A1”;

2. Alla data:

- del 01.05.2017 dipendente a tempo indeterminato Sig. Terribili categoria giuridica A1;
- del 01.07.2017 dipendente a tempo indeterminato Sig. Lalli categoria giuridica C1;
- del 01.08.2017 dipendente a tempo indeterminato Sig. Cossato categoria giuridica B3;
- del 01.05.2018 dipendente a tempo indeterminato Sig. Agostino categoria giuridica C1;

**Ravvisata** la necessità di approvare il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 da inserire nel Documento Unico di Programmazione garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale con il quadro normativo vigente, dando atto che non sono previste nella programmazione triennale del personale 2018-2020 ed occupazionale 2018 nuove assunzioni e, pertanto, non sono previste ulteriori spese per il personale;

**Rilevamento situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.**

**Richiamato** l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, (articolo modificato dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183), a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare una rilevazione relativa alle eccedenze di personale; **Considerata** l'inesistenza di eccedenze di personale in riferimento alle esigenze funzionali dei servizi e, altresì, l'inesistenza di personale soprannumerario in riferimento alla dotazione organica dell'Ente;

**Atteso**, pertanto, che a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

### **Rideterminazione dotazione organica ex art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001**

**Considerato** che la dotazione organica rappresenta uno strumento di fondamentale importanza, poiché dal suo dimensionamento quali-quantitativo dipende la possibilità di disporre di una struttura organizzativa adeguata e delle professionalità necessarie al buon funzionamento dei servizi in coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;

**Dato atto** che secondo la normativa richiamata l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano nuove necessità;

**Richiamate** la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2018, avente ad oggetto :“Nuovo aggiornamento alla dotazione organica temporanea e straordinaria e organigramma 21/06/2018”;

**Richiamata**, altresì, la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/03/2018, avente ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020”, da inserire nel Documento Unico di Programmazione Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale Rideterminazione dotazione organica ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001”, esecutiva ai sensi di legge con la quale la stessa dotazione organica dell'Ente veniva aggiornata relativamente al grado di copertura, a seguito delle cessazioni avvenute negli anni 2016, 2017 e quella che doveva avvenire nel corso dell'anno 2018;

**Visto** il prospetto indicante la rideterminazione della dotazione organica che si allega al presente atto sotto la lettera “A” e che lo stesso è stato compilato indicando, per ciascuna categoria e profilo professionale, il numero dei posti coperti e vacanti nonché i totali per categoria e quello generale;

**Richiamato** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

### **Preso atto del parere formulato dal Revisore Unico dell'Ente;**

**Preso atto** del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio I competente in materia;

**Preso atto** del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

### **Tutto ciò premesso**

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge dai presenti e tutti votanti

**DELIBERA**

### **Relativamente al piano triennale del fabbisogno di personale:**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'Art 91, comma 1, del D, Lgs 267/2000, il piano per il periodo 2018/2020, da inserire nella relativa parte del Documento Unico di Programmazione;
2. di dare atto che non sono previste nella programmazione triennale del personale 2018-2020 ed occupazionale 2018 nuove assunzioni e, pertanto, non sono previste ulteriori spese per il personale in considerazione della condizione finanziaria dell'Ente, che impone il contenimento della spesa medesima;
3. di dare atto, altresì:
  - della possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano stesso, approvato con il presente atto, qualora si verificassero nuove e diverse esigenze, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento delle spese per il personale;
  - che saranno informate le Organizzazioni Sindacali a norma dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 165/2001;
4. Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 107 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'articolo 4 comma 2 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 165/2001.

### **Relativamente al rilevamento delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale:**

1. di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001, come integrato e modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
2. di informare della condizione di non eccedenza il Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso apposita certificazione

### **Relativamente alla rideterminazione della dotazione organica:**

- 1 di approvare la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente prevedendo il dettaglio delle varie categorie professionali così come esposto nell'allegato sub A);
- 2 di dare atto che la stessa viene aggiornata solo relativamente al grado di copertura, a seguito delle cessazioni avvenute alla data:
  1. del 24/08/2016 cessazione di n. 2 dipendenti Comunali Categoria giuridica "C1 e A1";
  2. Alla data:
    - del 01.05.2017 dipendente a tempo indeterminato Sig. Terribili categoria giuridica A1;
    - del 01.07.2017 dipendente a tempo indeterminato Sig. Lalli categoria giuridica C1;
    - del 01.08.2017 dipendente a tempo indeterminato Sig. Cossato categoria giuridica B3.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL SINDACO**

*F.to FILIPPO PALOMBINI*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 03-10-2018

Reg. 1647

*li*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---

E' copia conforme all'originale

*li,*

**IL VICE SEGRETARIO**

*ANTONIO PREITE*

---

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

*li, 11-09-2018*

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*li, 11-09-2018*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---